

LILT

Sede Centrale - Roma

2016U0002953 I/7

06/08/15



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – LILT CIG: Z7D156BF7C

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PREMESSA

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (istituita a Bologna il 25 febbraio 1922, eretta in Ente Morale con R.d. 16 gennaio 1927, n.114, Ente Pubblico di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 - Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica)

d'ora in avanti denominata anche "LILT", con sede in Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 – Roma, intende procedere alla acquisizione delle offerte per l'individuazione dell'aggiudicatario del presente appalto.

L'appalto relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data della stipulazione del contratto oggetto del presente appalto, salvo la facoltà alla ripetizione del servizio fino ad ulteriori 12 mesi, ai sensi art. 57 comma 5 lett. B) D.Lgs. 163/06 e s. m. e i. .

L'appalto ha caratteristiche dimensionali e complessità elevate, legate alla sua tipologia, che richiedono solidità economica e maturata esperienza nella gestione di servizi analoghi in capo alla ditta appaltatrice, tali da garantire la corretta esecuzione del contratto, al fine di acquisire un servizio essenziale per l'attività istituzionale dell'Ente, con assoluta necessità di prevenire interruzioni di servizio in corso di esecuzione, nell'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità relativamente al servizio in oggetto della fornitura, con riferimento anche alla specifica capacità economica ed esperienza nel settore dimostrata attraverso anche il fatturato specifico.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, senza che la ditta offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEDE CENTRALE (di seguito LILT).
2. Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio sono stabilite con apposita convenzione, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante. Detta convenzione regola i rapporti tra la LILT e il soggetto affidatario del servizio di Tesoreria.

ART. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

1. I rapporti tra la LILT e l'aggiudicatario sono regolati:
 - a. dal D.lgs. n. 163/06 e s.m.i, in quanto applicabili;
 - b. del R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili;
 - c. dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili;
 - d. dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. concernente disposizioni sulla Tesoreria unica, Tabella A; e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità

della LILT, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 12/12/2006;
e. dalle clausole del presente capitolato speciale d'oneri;
f. dalle disposizioni di cui al bando di gara;
g. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

ART.3 - DURATA

1. Il servizio verrà svolto con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto con l'affidatario ed avrà durata triennale.

L'Amministrazione si riserva di fare applicazione della previsione di cui all'art. 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

2. Alla scadenza del contratto, il Tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quant'altro affidatogli, in custodia od in uso.

3. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi - in via subordinata - all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:

a. le anzidette esposizioni debitorie;

b. gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;

c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate

d. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, ha l'obbligo - su richiesta dell'Ente - di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere e alle medesime condizioni della presente convenzione.

4. Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all'esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

ART. 4 - GRATUITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Tesoreria è gestito senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso.

2. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

3. Al Tesoriere compete, tuttavia, il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché per la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della LILT per legge o convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi. Il rimborso è effettuato dall'Ente annualmente dietro presentazione da parte del tesoriere di apposita nota dimostrativa.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara le banche autorizzate, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 385/93, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 dello stesso, ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 13.
2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla gara dovranno inoltrare domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata - **a pena di esclusione** - delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.mi., con allegata - **a pena di esclusione** - copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

3. autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 dello stesso. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1, lett. d) e 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
4. iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.385/93. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1, lett. d) e 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

Requisiti di ordine generale

5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
7. non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato, della Pubblica Amministrazione o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
8. non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18;
9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
10. non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
11. non aver commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla LILT e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
12. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
13. non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la

partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

14. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

15. non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

16. non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o in consorzio;

Capacità economica e finanziaria

17. di possedere un rating di lungo periodo pari o superiore a: Baa1(Moody's); BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch). Nel caso di ATI o consorzio di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo;

Capacità tecnica e professionale

18. di possedere una esperienza almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio, di gestione del servizio di tesoreria in favore di pubbliche amministrazioni come individuate dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di banche, l'esperienza deve essere vantata dalla capogruppo;

19. di avere una sede in ogni capoluogo di Provincia

20. per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa, pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

21. per le imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure dai 15 ai 35 dipendenti, qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 L. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, tale dichiarazione dovrà essere resa, pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

22. dichiarazione di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico della LILT per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell'intera gestione;

23. dichiarazione di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per predisporre un sistema basato su mandati di pagamento elettronici, operativo entro il termine indicato nell'offerta;

24. dichiarazione con la quale il Legale rappresentante dell'operatore economico concorrente:

25. attesti di aver preso visione della Informativa sulla Privacy, allegata al bando di gara;

26. presti il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;

27. dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel

- presente capitolato speciale d'oneri e di quelle contenute nello schema di convenzione;
28. dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall'art. 17 del presente C.S.O.;
29. dichiarazione con la quale il Legale rappresentante dell'operatore economico concorrente si impegna all'apertura ed alla gestione di sportelli mobili in caso di emergenza conclamata in ambito nazionale, per tutta la durata del periodo di emergenza, nonché ad assicurare analogo servizio in caso di emergenza a carattere internazionale, attraverso proprie filiali o attraverso corrispondenti istituti di credito operanti all'estero;
30. dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'art. 19 del presente C.S.O.;
31. dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'art. 20 del presente C.S.O.;

L'omessa o parziale dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto

32. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata - **a pena di esclusione**:

a. AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA con la quale il legale rappresentante dell' operatore economico concorrente attesti, **a pena di esclusione**, di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 letto d) e 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., tale documentazione dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

L'omessa o parziale dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto

33. Qualora le dichiarazioni di cui ai punti 7, 8, 9:

- a. siano rese da un procuratore generale o speciale si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- b. siano rese dal legale rappresentante, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- c. siano rese dal legale rappresentante, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- d. siano rese dal legale rappresentante, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell' art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- e. siano rese dal legale rappresentante, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONSORZI

34. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione corredata - **a pena di esclusione** - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui all'art. 5 del presente Capitolato, dovrà essere resa da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento;

35. Nell'ipotesi in cui concorra alla gara un Consorzio o una Società Consortile la domanda di partecipazione corredata - **a pena di esclusione** - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui all'art. 5 del presente Capitolato, dovrà essere resa dal Consorzio o Società Consortile e dalle consorziate che con esso/a partecipano alla gara.

ART. 7 – AVVALIMENTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 163/06 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto il concorrente allega, **a pena di esclusione** dalla gara:

a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 163/06 e s.m.i., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente stesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 del presente capitolato;

c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 5 del presente capitolato;

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi

dell'art. 34 cit. né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, con una delle imprese che partecipano alla gara;

f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lett. f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostituiva atte stante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

4. Il concorrente e l'impresa sussidiaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 8 - PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

1. Procedura per l'individuazione degli offerenti: procedura ristretta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, c. 38, artt. 54, 55 e del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 9 - CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE

1. Criterio per la scelta dell'offerta migliore: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81, comma 1, 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. La presente gara d'appalto verrà quindi aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, in base ai seguenti elementi di valutazione:

a. alle CONDIZIONI ECONOMICHE verranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti così suddivisi:

- 1) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa fino a punti 25
- 2) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e dei c/economali fino a punti 13
- 3) Addebito commissioni inerenti l'esecuzione di pagamenti fino a punti 12

b. Nella formulazione dell'offerta devono essere rispettati i seguenti criteri:

- 1) i tassi di cui ai punti a1) e a2) devono essere commisurati alla media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale della BCE a tre mesi (base annua) rilevato nei giorni lavorativi del mese precedente al trimestre di riferimento, maggiorato o ridotto di uno spread desumibile dall'offerta ;
- 2) il calcolo del punteggio del punto a1) sarà effettuato attribuendo ad ogni offerta 20 pt. Ad ogni 0,01pt di differenza con l'offerta migliore sarà detratto dal punteggio attribuito 0,20pt fino ad un massimo di 20 pt; non è ammessa l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
- 3) il calcolo del punteggio del punto a2) sarà effettuato attribuendo ad ogni offerta 10 pt. Ad ogni 0,01pt di differenza con l'offerta migliore sarà detratto dal punteggio attribuito 0,10pt fino ad un massimo di 10pt.
- 4) il calcolo del punteggio del punto a3) sarà effettuato attribuendo ad ogni offerta 10 pt. Ad ogni offerta diversa dall'offerta migliore verrà applicata una penalità calcolata con la seguente formula: $(\text{offerta da valutare} \times 10) / \text{offerta peggiore}$. In caso di offerte diverse per diverse modalità di pagamento, si utilizzerà la media delle offerte presentate;

c. alle MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO verranno attribuiti fino ad un massimo di 35 punti così suddivisi:

- 1). Metodologia e innovazioni tecnologiche come da art. 21 della convenzione fino a punti 15
- 2). Presenza di sportelli bancari nei capoluoghi di Provincia fino a punti: 7
- 3). Presenza di sportelli bancari nei comuni fino a punti: 10
- 4). Gestione etica del servizio fino a punti: 3

Il punteggio sarà così attribuito:

- per il punto c1): il punteggio sarà attribuito in base a un progetto nel quale, l'istituto di credito, dovrà sviluppare una o più metodologie atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento, nonché di gestione del servizio di tesoreria stesso, che in termini di efficienza e funzionalità, comporti un monitoraggio on line dei flussi di entrata e di uscita, con conseguente attribuzione di massimo 15 punti;
- per il punto c2): attraverso una ricognizione del numero degli sportelli indicati dall'Istituto di credito nell'ambito della relazione tecnica con conseguente attribuzione di 0,07 punti per il numero dei capoluoghi di provincia, fino al massimo di 7 punti;
- per il punto c3): attraverso una ricognizione del numero degli sportelli indicati dall'Istituto di credito nell'ambito della relazione tecnica; il punteggio sarà attribuito in proporzione al numero degli sportelli dichiarati nei comuni ove sono costituite Le

Sezioni Provinciali della LILT secondo la formula di $0,10 \text{ punti}/460 \times \text{il numero degli sportelli dichiarati}$, fino ad un massimo di 10 punti;

- per il punto c4): Il punteggio sarà così attribuito in base ad un progetto dove siano evidenziate gli strumenti messi a disposizione all'ente per verificare che le giacenze di tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio non confluiscono nel settore degli armamenti o in altre attività gravemente lesive della salute, dell'ambiente, della tutela dei minori e dell'infanzia o che si fondano sulla repressione delle libertà civili. Saranno valutate altresì la presenza di iniziative come ad esempio la predisposizione e adozione di bilanci etici, la presenza di direttive interne volte a fissare criteri restrittivi sia per quanto riguarda l'attività di assistenza alla clientela esportatrice di armamenti, sia per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti e di qualsiasi servizio bancario verso il settore delle armi.

d. ai SERVIZI AGGIUNTIVI verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 15;

1) Numero di enti pubblici per i quali si è svolto il servizio almeno triennale di tesoreria nell'ultimo quinquennio fino a punti: 10

2) Servizi migliorativi tecnologici e telematici dedicati alla raccolta fondi, per la durata del contratto, fino a punti: 5

Il punteggio sarà così attribuito: -

punto d1): Pt. 10 all'offerta migliore, punteggi proporzionalmente ridotti alle altre offerte con applicazione della seguente formula: $\text{Punteggio da attribuire} = (\text{offerta da valutare} \times \text{punteggio massimo}) / \text{offerta migliore}$

applicazione della seguente formula: $\text{Punteggio da attribuire} = (\text{offerta da valutare} \times \text{punteggio massimo}) / \text{offerta migliore}$. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

5. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione in lettere, salvo che si evinca l'esistenza di un errore evidente nella formulazione letterale.

6. L'omessa e/o inesatta indicazione, in sede di offerta economica, di quanto previsto alla lettera c) comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto.

7. Verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 86 e ss. del D.lgs. 163/06 in ordine alla verifica delle "offerte anormalmente basse".

8. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'offerta economica congiunta dovrà - **a pena di esclusione**:

a. essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

b. specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento;

c. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese medesime conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo.

9. Qualsiasi offerta il cui contenuto è funzionale all'applicazione di una formula matematica indicata nel capitolato per la determinazione del punteggio, deve essere espressa, a pena di nullità, in forma numerica o letteraria in maniera tale che sia individuabile con certezza un numero reale e finito che renda applicabile la formula stessa.

ART. 10 - MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. L'Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dovrà contenere una relazione che illustri e/o indichi:

Le modalità di esecuzione del servizio

2. Progetto nel quale sono sviluppate attraverso innovazioni tecnologiche le nuove forme di riscossione e gli strumenti facilitativi di pagamento nonché le modalità tecnico-organizzative e di gestione del servizio con particolare riferimento alla gestione di Tesoreria Unica (tab. B) allargata alle Unità periferiche (Sezioni Provinciali). Nella valutazione delle proposte si terrà conto del livello di informatizzazione e dei collegamenti telematici proposti, delle strumentazioni tecniche, delle procedure gestionali adottate, delle soluzioni personalizzate studiate in funzione delle esigenze della LILT anche con servizi informatici aggiuntivi; del numero e della professionalità del personale assegnato alla gestione del servizio di tesoreria della LILT;

3. Ricognizione del numero di capoluoghi di Provincia (compresa Roma) con indicazione del numero degli sportelli presenti in ogni capoluogo e un'analisi della loro ubicazione;

4. Relazione dove siano evidenziate gli strumenti messi a disposizione all'ente per verificare che le giacenze di tesoreria e gli utili derivanti dalla gestione del servizio non confluiscono nel settore degli armamenti o in altre attività gravemente lesive della salute, dell'ambiente, della tutela dei minore e dell'infanzia o che si fondano sulla repressione delle libertà civili. Saranno valutate altresì la presenza di iniziative come ad esempio la predisposizione e adozione di bilanci etici, la presenza di direttive interne volte a fissare criteri restrittivi sia per quanto riguarda l'attività di assistenza alla clientela esportatrice di armamenti, sia per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti e di qualsiasi servizio bancario verso il settore delle armi.

Servizi aggiuntivi

5. Relazione dove si illustrino il numero di enti pubblici per i quali si è svolto il servizio triennale di tesoreria nell'ultimo quinquennio e dei volumi dei movimenti di cassa degli stessi;

6. Servizi migliorativi tecnologici e telematici dedicati alla raccolta fondi;

7. Condizioni di favore in termini di costo per i servizi aggiuntivi (dotazione ai soggetti individuati dall'ente, di carte di credito o carte prepagate con tutti i relativi servizi accessori).

8. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m.i, l'offerta tecnica congiunta dovrà - **a pena di esclusione**:

a. essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

b. specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento;

c. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese medesime conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo.

ART. 11- MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, resa utilizzando- **a pena di esclusione**- il modello allegato, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare, l'oggetto della gara d'appalto e **a pena di esclusione**:
 - a. il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa;
 - b. il tasso di interesse attivo, come sopra determinato da corrispondere sulle somme di spettanza della LILT, comunque giacenti presso la Tesoreria, con capitalizzazione trimestrale;
 - c. il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta della LILT, il Tesoriere è tenuto a concedere con capitalizzazione trimestrale;
 - d. l'addebito commissioni inerenti l'esecuzione di pagamenti;
 - e. il tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie;
2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione.
3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti artt. 34, comma 1 letto d) e 37, comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m.i, l'offerta economica congiunta dovrà - **a pena di esclusione** - essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

ART. 12 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

4. DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA PROCEDURA DI GARA

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma.

La procedura è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 55 del D. Lgs. 163/06.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.

L'offerta dovrà essere presentata chiusa in un plico sigillato secondo le modalità di legge per garantire l'inviolabilità dell'offerta.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla LILT – Sede Centrale, Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 30/09/2015**. Gli uffici sono aperti dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Venerdì, direttamente o tramite servizio postale, le offerte tramite un plico, recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà essere sigillato, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico e fax, e la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

5. Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

BUSTA "A" recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, che potrà anche essere redatta compilando lo schema "Domanda di partecipazione" allegato, in lingua italiana, sottoscritta

in ogni pagina dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico corredata - **a pena di esclusione** - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i., con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, **a pena di esclusione**, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art 5, del Capitolato Speciale d'Oneri, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA "B" recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata, **a pena di esclusione**, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura "OFFERTA TECNICA", il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** l'OFFERTA TECNICA, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Oneri da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA "C" recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata, **a pena di esclusione**, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** l'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Oneri da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

ART. 13 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI

1. La Commissione Aggiudicatrice espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara. Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. La Commissione, nella medesima seduta, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento degli ammessi, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico; di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione di cui agli artt. 41 e 42 D.lgs. 163/06 e s.m.i., indicata in detto bando. Qualora tale prova non sia fornita nel termine perentorio suddetto, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.

3. Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle Offerte.

4. Conclusa tale attività, la Commissione Aggiudicatrice redigerà - nell'ambito del verbale finale la graduatoria di merito, adeguatamente motivata, anche sulla base di valutazioni oggettive eventualmente effettuate, attribuendo i relativi punteggi e provvederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in apposita seduta pubblica a favore del migliore offerente.

5. Successivamente alla conclusione delle operazioni di gara di cui al commi 3 e 4, l'Amministrazione procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara.
6. Effettuata tale verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.
7. Successivamente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i e di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 163/06 e s.m.i nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, attraverso la richiesta della documentazione di cui agli artt. 41 e 42 D.lgs. 163/06 e s.m.i. La documentazione dovrà essere consegnata nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell' Amministrazione, inoltrata via fax. Qualora tale prova non sia fornita nel termine perentorio suindicato, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione, alla escussione della cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.
8. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti.
9. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare - anteriormente alla stipulazione del contratto - se il servizio affidato al soggetto giuridico risultato aggiudicatario risulta essere rispondente per qualità, tipologia, funzionalità e caratteristiche tecniche a quella richiesta dall' Amministrazione e meglio descritta nel presente capitolato. Ove la citata verifica si concluda con esito negativo, la Commissione Aggiudicatrice dichiarerà la decadenza dell'aggiudicazione e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. La gara d'appalto sarà pertanto aggiudicata all'impresa rispetto alla quale - seguendo l'ordine di graduatoria - risulterà positivo l'esito della verifica così come sopra evidenziata. L'eventuale provvedimento di decadenza dell' aggiudicazione sarà tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R o notificato al soggetto giuridico interessato, che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

ART. 14 - VINCOLATIVITA' DELLE OFFERTE

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate: saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

ART. 15 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - STIPULA - CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE

1. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, che la LILT provvederà a dare all'aggiudicatario, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo (fax o altro).
2. Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Capitolato.
3. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dall'acquisto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva a rogito dal Direttore Generale della LILT o da un suo delegato. Detto termine è fissato in favore dell' Amministrazione, che pertanto ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

4. Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione.
5. Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata l'affidamento anticipato del servizio, sotto riserva di legge.
6. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato determina la decadenza automatica dalla aggiudicazione.
7. In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, la LILT potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con altro concorrente classificato sì come secondo nella graduatoria finale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'esecuzione del servizio de quo è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto con particolare (e non esclusivo) riguardo al d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
2. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali del soggetto giuridico aggiudicatario dell'appalto, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.
4. Il soggetto giuridico aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - a. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
 - b. ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
 - c. ogni variazione della composizione societaria.
5. Il soggetto giuridico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

3. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Servizio Amministrazione della LILT in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

ART. 18 - ONERI E SPESE

1. Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

2. Sono a carico dei soggetti giuridici concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara d'appalto, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente.

3. I diritti di segreteria verranno calcolati sull'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione accertato nell'ultimo quinquennio.

ART.19 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, conformemente a quanto previsto e disposto alla L. 241/1990 e s.m.e i., avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 134 del d.lgs. 163 del 2006, nonché dall'art. 1671 del C.C. potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

2. L'Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

a. quando l'appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso. L'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per l'Ente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dall'art.3 comma 7 della Convenzione;

b. qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni;

Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

c. qualora l'appaltatore ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio. Più specificatamente, l'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

ART. 21- DIVIETO DI SUBAPPALTO

2. All'impresa appaltatrice è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di Tesoreria, pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio nei confronti dell'aggiudicatario, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. All'impresa appaltatrice è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio nei confronti del cedente, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, sono di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Si precisa che:

- a. i dati forniti verranno trattati con o senza l' ausilio di mezzi elettronici dal personale della LILT;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione della fase di esecuzione del contratto;
- c. il titolare del trattamento è il Direttore Generale della LILT - Via Alessandro Torlonia, 15 00161 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio di Amministrazione

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nel Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA LILT

INDICE

Articolo pag.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO	1
ART.3 - DURATA	2
ART. 4 - GRATUITA' DEL SERVIZIO	2
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	3
Requisiti di idoneità professionale	3
Requisiti di ordine generale	3
Capacità economica e finanziaria	4
Capacità tecnica e professionale	4
ART. 6 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CONSORZI	6
ART. 7 - AVVALIMENTO	6
ART. 8 - PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI	6
ART. 9 - CRITERIO PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE	7
ART. 10 - MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	9
Le modalita' di esecuzione del servizio	9
Servizi aggiuntivi	9
ART. 11- MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	10
ART. 12 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 13 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI	11
ART. 14 - VINCOLATIVITA' DELLE OFFERTE	12
ART. 15 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO-STIPULA-CONSEGNA ANTICIPATA SOTTO RISERVA DI LEGGE	12
ART. 16 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	13
ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE	13
ART. 18 - ONERI E SPESE	14
ART.19 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	14
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 21- DIVIETO DI SUBAPPALTO	15
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 23 - FORO COMPETENTE	15
ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	15
ART. 25 - NORMA DI RINVIO	15
INDICE	16

IL ROP